

**Equitalia, per le 120 rate non servirà la garanzia**

Il ministro dell'Economia **Saccomanni** ha firmato il regolamento che rende più facile ottenere da Equitalia la rateizzazione dei debiti fiscali fino a 120 rate. Il provvedimento va ora in Gazzetta. ▶ pagina 10

**Fisco**

IL RAPPORTO CON I CONTRIBUENTI

Il via libera  
Il provvedimento dell'Economia  
attende solo la pubblicazione in Gazzetta

Il meccanismo  
Per concedere la dilazione si considerano  
le risorse del contribuente

# Equitalia, per le 120 rate non servirà la garanzia

## Saccomanni firma il decreto - Semplificato l'accesso

**Il rapporto con le disponibilità**

**IMPRESE**

Il numero di rate concedibili in base al rapporto tra l'importo della rata e il valore della produzione

Rata/Valore produzione in %			Rata/Valore produzione in %		
Da	A	Rate concedibili	Da	A	Rate concedibili
10,01	10,20	73	14,81	15,00	97
10,21	10,40	74	15,01	15,20	98
10,41	10,60	75	15,21	15,40	99
10,61	10,80	76	15,41	15,60	100
10,81	11,00	77	15,61	15,80	101
11,01	11,20	78	15,81	16,00	102
11,21	11,40	79	16,01	16,20	103
11,41	11,60	80	16,21	16,40	104
11,61	11,80	81	16,41	16,60	105
11,81	12,00	82	16,61	16,80	106
12,01	12,20	83	16,81	17,00	107
12,21	12,40	84	17,01	17,20	108
12,41	12,60	85	17,21	17,40	109
12,61	12,80	86	17,41	17,60	110
12,81	13,00	87	17,61	17,80	111
13,01	13,20	88	17,81	18,00	112
13,21	13,40	89	18,01	18,20	113
13,41	13,60	90	18,21	18,40	114
13,61	13,80	91	18,41	18,60	115
13,81	14,00	92	18,61	18,80	116
14,01	14,20	93	18,81	19,00	117
14,21	14,40	94	19,01	19,20	118
14,41	14,60	95	19,21	19,40	119
14,61	14,80	96	Oltre	19,40	120

**PERSONE FISICHE E DITTE INDIVIDUALI**

Il numero di rate concedibili in base al rapporto tra importo della rata e reddito

Rata/Reddito in %			Rata/Reddito in %		
Da	A	Rate concedibili	Da	A	Rate concedibili
20,01	20,40	73	29,61	30,00	97
20,41	20,80	74	30,01	30,40	98
20,81	21,20	75	30,41	30,80	99
21,21	21,60	76	30,81	31,20	100
21,61	22,00	77	31,21	31,60	101
22,01	22,40	78	31,61	32,00	102
22,41	22,80	79	32,01	32,40	103
22,81	23,20	80	32,41	32,80	104
23,21	23,60	81	32,81	33,20	105
23,61	24,00	82	33,21	33,60	106
24,01	24,40	83	33,61	34,00	107
24,41	24,80	84	34,01	34,40	108
24,81	25,20	85	34,41	34,80	109
25,21	25,60	86	34,81	35,20	110
25,61	26,00	87	35,21	35,60	111
26,01	26,40	88	35,61	36,00	112
26,41	26,80	89	36,01	36,40	113
26,81	27,20	90	36,41	36,80	114
27,21	27,60	91	36,81	37,20	115
27,61	28,00	92	37,21	37,60	116
28,01	28,40	93	37,61	38,00	117
28,41	28,80	94	38,01	38,40	118
28,81	29,20	95	38,41	38,80	119
29,21	29,60	96	Oltre	38,80	120

**Marco Mobili**  
ROMA

Ultimi ritocchi e poi è arrivata la tanto attesa firma del ministro dell'Economia, **Paolo Saccomanni**. Il regolamento per ottenere da Equitalia la rateizzazione dei debiti fiscali fino a 120 rate, anticipato ieri su queste pagine, ha chiuso il suo lungo percorso di messa a punto e ora sembra viaggiare (o almeno dovrebbe)

spedito verso la «Gazzetta Ufficiale» per la piena operatività.

E le ultime modifiche apportate prima della firma del ministro non sono di poco conto. Per ottenere un piano straordinario di rateizzazione di 10 anni la condizione di solvibilità viene di fatto assorbita direttamente nel rapporto tra rata e reddito mensile del nucleo familiare, se si tratta di un cittadino, e nel rapporto tra rata

e valore della produzione se il debitore è un'impresa. Come evidenziato ieri in relazione alla bozza del regolamento, la condizione di solvibilità presentava più di un dubbio perché correvasolo se il debitore disponeva di fonti di reddito stabili e documentate o era proprietario di uno o più immobili su cui non pendono ipoteche, pignoramenti o sequestri. Ora questa condizione

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



■ SELPRESS ■  
www.selpress.com

scompare e viene assorbita dal rapporto tra il peso delle rate e le risorse disponibili del contribuente. In sostanza, viene previsto che la rateazione straordinaria fino a 120 rate possa essere concessa dal concessionario della riscossione se l'importo del debito spalmato sul massimo numero di 72 rate che possono essere accordate con il piano ordinario non risulta più finanziariamente sopportabile dal debitore e per questo diventa necessario aumentare il numero delle rate per rendere solvibile il debitore.

Per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi semplificati la condizione di accertata impossibilità a saldare il debito e la solvibilità ricorre se l'ammontare della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare calcolato sulla base dell'indicatore Isr contenuto nell'Isee.

Per tutti gli altri soggetti l'ammontare della rata non dovrà essere superiore al 10% del valore del volume d'affari, inteso come valore della produzione in base al Codice civile (articolo 2425), ricavi delle vendite e delle prestazioni, valore dei lavori in corso di ordinazione, altri ricavi o proventi. Non solo. L'indice di liquidità, oggi comunemente utilizzato (somma di liquidità differita e liquidità corrente rapportata al passivo corrente), dovrà essere ricompreso tra 0,50 e 1.

Tra le novità dell'ultima ora anche la nuova progressione delle rate dei piani straordinari rapportati a redditi e fatturati (si vedano le nuove tabelle allegate al decreto pubblicate in pagina). In particolare la nuova progressività prevede per le persone fisiche e le ditte individuali semplificate l'accesso alle 120 rate con un rapporto che va oltre il 38,8% contro il 39,6% della bozza presentata ieri su queste pagine. Per gli altri soggetti l'ingresso ai piani straordinari di rateizzazione si spalancha con un rapporto tra rata e valore della produzione al 19,4% contro il 19,8% della prima bozza.

Il decreto firmato conferma poi la chance di ottenere 4 piani di rateazione alternativi tra loro così come l'accesso alle 120 rate anche per i piani di pagamento già in atto (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

I requisiti/1. Le persone fisiche

## La tranche non può superare il 20 per cento del reddito

Per chiedere la dilazione straordinaria, il debitore persona fisica deve comprovare sia lo stato di difficoltà finanziaria sia la sua capacità di far fronte nel tempo alla pretesa erariale.

A tale scopo, occorre innanzitutto richiedere l'Isee (l'indicatore della situazione economica equivalente): da tale indicatore è possibile estrapolare l'indicatore della situazione reddituale (Isr) che è costituito dal reddito del nucleo familiare, incluso il reddito figurativo delle attività finanziarie, al netto dell'eventuale canone di locazione.

L'Isee può essere richiesto ai Caf e deve essere allegato all'istanza di dilazione. L'Isr deve essere mensilizzato (cioè diviso per 12) per poter essere confrontato con la rata mensile, determinata applicando le regole ordinarie. A quest'ultimo riguardo, si ricorda che, sulla base delle istruzioni impartite di recente da Equitalia, per importi complessivi non superiori a 50 mila euro, la dilazione ordinaria è concessa senza alcuna documentazione di supporto.

Il reddito familiare deve es-

sere quindi confrontato con la rata mensile ordinaria: se questa è superiore al 20% del reddito, si può procedere.

Occorre, poi, dimostrare la solvibilità del debitore. Nella versione definitiva del decreto, le due condizioni appaiono trattate unitariamente, sotto la medesima disci-

### CAMBIO DI ROTTA

Ammissa alla rateazione straordinaria una platea potenzialmente illimitata di debitori senza pretendere garanzie di restituzione

plina. In sostanza questo significa che non è più necessario comprovare il possesso di una fonte stabile di reddito o di un immobile validamente pignorabile. La capacità di far fronte alla pretesa erariale è dimostrata con la sola presenza del requisito relativo all'importo della rata, che, nella rateazione straordinaria, non può logicamente superare il 20% del reddito di riferimento.

Si tratta di una notevole apertura alle esigenze dei contribuenti, i cui effetti do-

vranno essere attentamente valutati nel tempo. In questo modo, infatti si ammette alla rateazione straordinaria una platea potenzialmente illimitata di debitori, senza alcuna garanzia di restituzione a favore dell'Erario. La scommessa di fondo è evidente: se il debitore non possiede nulla, non ha comunque niente da perdere. Ne consegue che se anche non gli si concedesse la maxi dilazione, l'agente della riscossione non sarebbe in ogni caso in grado di recuperare coattivamente il credito.

Una ulteriore precisazione riguarda i soggetti per i quali trova applicazione il requisito relativo al rapporto tra rata e reddito di riferimento. Traendo spunto da una regola già operativa nella dilazione ordinaria, sono accomunati le persone fisiche alle ditte individuali con regimi fiscali semplificati, comprese, si ritiene, le imprese in contabilità semplificata. Per queste ultime, infatti, in assenza di una contabilità finanziaria, non sarebbe possibile calcolare l'indice di liquidità.

Lu.Lo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■ SELPRESS ■  
www.selpress.com

I requisiti/2. Le imprese

## Non occorre offrire edifici pignorabili

■ Anche le imprese devono dimostrare di rispettare le condizioni di accesso previste dal decreto del **ministro dell'Economia** per accedere alla maxi rateazione.

Sotto il profilo del requisito della difficoltà finanziaria, il riferimento è rappresentato dal volume della produzione. Il decreto individua tale indicatore contabile con riferimento a tre voci del conto economico del bilancio di esercizio. Si tratta delle voci A1 (ricavi dell'attività tipica dell'impresa), A3 (variazione dei lavori in corso su ordinazione) e A5 (ricavi e proventi dell'attività accessoria, ad esempio plusvalenze di beni strumentali e canoni di locazione degli immobili patrimonio).

In caso di bilanci chiusi da oltre sei mesi, bisognerà vedere se Equitalia richiederà la redazione di un bilancio infrannuale. La risposta dovrebbe essere positiva,

poiché il Dm richiede la documentazione contabile aggiornata, da allegare all'istanza.

Una volta così calcolato il valore della produzione annuale bisognerà mensilizzarlo per confrontarlo con la rata mensile determinata con i criteri ordinari. Se questa è superiore al 10% del valore della produzione mensile, la condizione di difficoltà finanziaria è rispettata.

In caso di imprese che non redigono il bilancio secondo la disciplina del Codice civile (ad esempio le società di persone), occorrerà determinare il valore della produzione procedendo a una riclassificazione delle voci contabili secondo i criteri civilistici.

Tra i soggetti diversi dalle persone fisiche ci sono anche gli enti non commerciali. Se questi hanno contratto un debito riferibile all'attività commerciale eventualmente esercitata, do-

vrebbero valere le regole riferite al valore della produzione. Non è chiaro, invece, come comportarsi in caso di debiti riferiti all'attività istituzionale o comunque in caso di enti privi di attività commerciale. Sul punto, occorre attendere le indicazioni di **Equitalia**.

Anche per le imprese, la seconda condizione, riferita alla solvibilità del debitore, è trattata unitamente alla prima.

Scompare quindi il riferimento alla possibilità di "offrire" un immobile pignorabile. Un criterio specifico elaborato dal Dm, che è rimasto nel testo definitivo, è il valore dell'indice di liquidità. Si tratta del rapporto tra la somma della liquidità differita e della liquidità corrente, al numeratore, e le passività differite, al denominatore. È un indicatore conosciuto perché se il suo valore non supera 1 è ammessa la procedura anche ordinaria di rateazione.

Il provvedimento del **ministro delle Finanze** precisa quindi che se il valore dell'indice è compreso tra 0,50 e 1 sussiste la condizione di solvibilità dell'impresa.

**Lu.Lo.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA